

(N. 866)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori TERRACINI, BOCCASSI e BITOSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1954

Disposizioni relative all'esercizio della funzione di assistente per coloro che in conformità dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, hanno conseguito il certificato di idoneità nell'arte odontotecnica.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge non si prefigge di dare definitiva soluzione al grave complesso problema dell'odontoiatria, per la cui disciplina sono stati presentati nella decorsa e nell'attuale legislatura diversi progetti, ma ha lo scopo più limitato di introdurre solo particolari disposizioni per la sistemazione professionale degli odontotecnici che hanno esercitato le mansioni di assistente del medico dentista dal 1912 al 1928 e, sono perciò i veterani della dentistica, ridotti ormai ad un numero esiguo, circa 500 in tutta Italia, e che meritano particolare considerazione sia per il modo col quale hanno esercitato l'attività odontotecnica, sia per la loro stessa anzianità.

Come è noto, la legge 31 marzo 1912, n. 298, non solo ha tassativamente confermato l'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria, già previsto da precedenti disposizioni legislative, ma lo ha esteso anche alla protesi dentaria.

Stabilisce anche testualmente l'articolo 1 di questa legge: « Chi vuole esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria deve essere munito del diploma di laurea in medicina e chirurgia ».

Poichè le norme precedenti avevano avuto scarsa applicazione e prevedevano solo il possesso del diploma di laurea per l'esercizio della odontoiatria e non per la protesi, così il legislatore ritenne opportuno disporre la istituzione graduale di corsi odontoiatri e di protesi dentaria presso le facoltà mediche (articolo 2), corsi che potevano però dare utili risultati solo dopo un congruo periodo di tempo. Frattanto occorre provvedere ai bisogni della popolazione, perchè il numero dei medici che esercitavano l'odontoiatria era scarso e inferiore al bisogno.

Per questa ragione la legge, molto rispettosa verso coloro che senza laurea, ma legalmente, non essendo tale titolo ancora obbligatorio, avevano fino ad allora esercitato l'odontoiatria e la protesi dentaria, adottò nei loro confronti disposizioni transitorie agli articoli 3 e 4, stabilendo che coloro i quali, pur non essendo provvisti di regolare diploma avevano personalmente e pubblicamente esercitato odontoiatria e protesi dentaria potessero essere « abilitati alla continuazione dell'esercizio »:

a) previa prova di idoneità dinanzi ad una Commissione esaminatrice nominata di concerto tra i Ministri dell'interno e della pubblica

istruzione per coloro che esercitavano da non meno di otto anni a partire dalla maggiore età (articolo 3);

b) mediante titoli o documenti ritenuti idonei dalla Commissione predetta per coloro che esercitavano da non meno di quindici anni, a partire dalla maggiore età (articolo 4).

Come emerge da queste norme, la legge è stata molto rispettosa degli interessi degli esercenti pratici dell'odontoiatria e della protesi dentaria, riconoscendo il diritto da essi acquisito coll'esercizio professionale.

Tuttavia non poterono beneficiare delle disposizioni della legge coloro che, pur esercitando legalmente l'odontoiatria e la protesi dentaria, non avevano raggiunto i limiti di età o i periodi di esercizio professionale prescritti dalla legge. Costoro furono assunti dai medici odontoiatri come aiuto o assistenti per l'esercizio della protesi dentaria, sì che la legge del 1912 fece sorgere, accanto e come ausiliaria della professione medico-dentistica, l'arte odontotecnica esercitata da non laureati, la quale ebbe contenuto abbastanza netto e preciso e finì con l'identificarsi con quella dell'odontotecnico assistente del medico dentista.

L'opera loro è stata anche assai utile perchè non essendo stati istituiti i corsi universitari contemplati dall'articolo 2 della legge, nel 1912 mancavano medici addestrati alle operazioni della tecnica di protesi, coll'effetto che i medici dentisti si videro obbligati a ricorrere all'opera degli odontotecnici associandoli o assumendoli in servizio per l'esercizio della protesi come aiuti o assistenti, sì che essi lavorando alle dipendenze del medico compivano sul paziente tutte le manovre che il medico stesso riteneva far loro compiere, ed i rapporti col medico dentista e l'odontotecnico erano del tutto simili a quelli affermatasi tra medico e infermiere in tutti gli altri rami della professione sanitaria. Anzi in non pochi casi i medici odontoiatrici titolari dei gabinetti dentistici, impreparati per le ragioni dianzi esposte all'esercizio pratico della protesi, limitavano la loro attività alle cure conservative e alla direzione del gabinetto, affidando, data la loro perizia tecnica, agli odontotecnici l'esercizio completa della protesi, del rilevamento delle impronte e del collocamento dell'apparecchio. Per la verità dopo l'entrata in vigore della

legge del 1912 non fu mai contestato agli odontotecnici il diritto di eseguire nei confronti del paziente, sia pure sotto la vigilanza del medico dentista, tutte quelle attività (rilevamento dell'impronta, prove di congruenza, adattamento applicazioni, ecc. ecc.) che le esigenze della tecnica costruttiva richiedono. Ciò si può desumere anche dai numerosissimi certificati che i medici dentisti hanno rilasciato agli odontotecnici per potere conseguire il certificato di idoneità abilitante a continuare l'esercizio professionale.

La situazione durò a lungo in queste condizioni perchè solo lentamente si venivano creando i corsi universitari, anzi non ebbe seguito il proposito di istituire una scuola nazionale di odontoiatria annessa all'Università di Roma, prevista, dal decreto del 31 dicembre 1923, n. 2910, che fu però abrogato dal decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1755, il quale si limitò a disporre che per l'esercizio di odontoiatria e della protesi dentaria occorreva aver superato l'esame di Stato in medicina e chirurgia e che alle prove pratiche o orali prescritte per tale esame è aggiunta la prova di odontoiatria e protesi dentaria.

Successivamente però è stata emanata la legge del 23 giugno 1927, n. 1264, per la disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, fra le quali l'arte dell'odontotecnico.

L'articolo 1 dispone che chiunque intenda esercitare tali arti « dev'essere munito di una speciale licenza ed avere raggiunto la maggiore età ». Ma l'articolo 6, contenuto nelle disposizioni transitorie e finali, analogamente a quanto avevano già disposto agli articoli 3 e 4 della legge del 1912, ammetteva coloro che alla pubblicazione della legge avevano esercitato da almeno due anni le arti e le specialità contemplate nell'articolo 1, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, a dare una prova di idoneità dinanzi ad una Commissione da stabilirsi dal regolamento esecutivo.

E il comma 2° dell'articolo 6 dispone testualmente:

« IL CERTIFICATO DI IDONEITÀ DELL'ESERCIZIO ». È evidente l'analogia tra questo comma e le disposizioni transitorie degli articoli 3 e 4 della legge 31 marzo 1912, che sanciscono « abilitati alla continuazione dell'esercizio » coloro che si trovavano nelle condizioni previste.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senonchè il regolamento per l'esecuzione della legge approvato con decreto 31 maggio 1928, n. 1334, con grave sorpresa e disappunto degli odontotecnici, nel disciplinare la loro attività introduce limitazioni e restrizioni tali da snaturare la figura e da ridurre moltissimo la attività professionale, con diminuzione della loro dignità morale e del loro prestigio professionale, disconoscendo lo stato di fatto fino allora esistente e violando anche l'articolo 6 della legge, che al certificato di idoneità conseguito assicura la *continuazione dell'esercizio nelle condizioni in cui veniva effettuato* come dal disposto degli articoli 3 e 4 della legge del 1912, che abilitava coloro che superavano la prova di idoneità ed avevano i titoli ritenuti sufficienti alla continuazione dell'esercizio tanto in odontoiatria quanto in protesi dentaria. Infatti l'articolo 11 del regolamento recita: « Gli odontotecnici sono autorizzati a costruire unicamente apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici-chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire.

« È in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare anche alla presenza ed in concorso del medico o dello abilitato in odontoiatria alcuna manovra, cruenta od incruenta, sulla bocca del paziente sana o malata ».

Effetto della disposizione è quello di affidare tutte le operazioni al medico dentista e di vietare all'odontotecnico di avere contatti col paziente, facendo una distinzione che non è nella legge e dimezzando l'esercizio degli odontotecnici, che fino ad allora comprendeva le operazioni sia di costruzione sia di rilevamento delle impronte, di prova e di collocamento dell'apparecchio.

Gli odontotecnici sono stati costretti a sottomettersi alle disposizioni della legge presentandosi a sostenere la prova stabilita dall'articolo 6 dinanzi alle apposite Commissioni della sessione di esami che ebbe luogo nell'anno 1929 (onde la denominazione di *ventottisti*) con la quale essi intendono distinguersi dagli abilitati negli anni successivi, quando già il regolamento era in vigore, conseguendo il certificato di idoneità che nell'intento della legge avrebbe dovuto abilitarli alla continuazione dell'eserci-

zio professionale. Tuttavia hanno subito elevato la loro protesta contro l'ingiustificata restrizione, posta alla loro attività professionale, introdotta anche per influenze illecite di parte interessata, possibili in regime totalitario, e non hanno mai riconosciuto la validità della norma del regolamento, perchè introduce una distinzione ed una limitazione che l'articolo 6 della legge del 1928 non contiene. Le loro giuste doglianze furono riconosciute fondate anche in regime fascista ed essi ottennero affidamenti di provvedimenti riparatori che furono concretati in apposito disegno di legge presentato al Parlamento, successivamente ritirato, così che il provvedimento non ebbe luogo.

Questi i precedenti della situazione degli odontotecnici che esercitarono la loro attività professionale sotto la direzione ed il controllo dei medici odontoiatri dal 1912 al 1928.

Riconquistata la libertà e garantito l'esercizio dei diritti a tutti i cittadini dalla nuova Costituzione, essi hanno ripreso l'azione per ottenere il riconoscimento dello stato di fatto che hanno goduto fino al 1928, che ritengono illegittimamente limitato per ragioni morali, di dignità del proprio lavoro e giuridiche.

Si sentono avviliti e mortificati perchè fino al 1928 hanno esercitato una attività completa, che non ha mai dato luogo ad inconvenienti, è stata anzi di utilità alla popolazione, specie nei centri rurali, nei quali di regola non andavano i medici dentisti, e si dolgono che per ragioni di concorrenza sia stato loro vietato il contatto col paziente, che è indispensabile perchè la protesi possa essere tecnicamente perfetta.

Insistono per ragioni giuridiche perchè tanto la legge del 1912 quanto quella del 1927 hanno riconosciuto il diritto di continuare l'esercizio professionale in quelle condizioni in cui era esercitato prima delle disposizioni legislative. Sembra evidente che se le due leggi adoperano concordemente le espressioni « continuazione dell'esercizio » intendono riferirsi all'attività professionale com'era esercitata antecedentemente, altrimenti non si avrebbe continuazione dell'esercizio professionale, ma o un nuovo esercizio o un'attività limitata.

Non può sorgere dubbio per la legge del 1912 che così vada intesa l'espressione « continua-

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione dell'esercizio » perchè gli articoli 3 e 4 contemplano coloro che *esercitavano personalmente e pubblicamente odontoiatria e protesi dentaria* e la continuazione comprende entrambe queste attività.

La stessa interpretazione deve adottarsi per l'articolo 6 della legge 1927, perchè la continuità dell'esercizio non può anche qui che riguardare la *protesi dentaria completa*, com'era esercitata dagli odontotecnici anteriormente alla legge del 1927 stessa.

L'interpretazione sostenuta è confermata dall'analoga interpretazione che non può essere dubbia per la legge del 1912: *la ratio* delle due leggi è la stessa, ed identiche devono essere le conseguenze.

Chiedendo che sia a loro restituito lo stato di fatto che hanno pacificamente goduto dal 1912 al 1928 esercitando la *protesi completa* di odontotecnici i *ventottisti* ritengono di rivendicare una situazione che è ad essi garantita dal comma secondo dell'articolo 6 e sono convinti di non chiedere cosa esorbitante e non consentita perchè quanto essi domandano è stato attribuito, anzi con maggior larghezza, ad altre categorie di odontotecnici, ai quali è stato riconosciuto il diritto alla continuazione della loro attività completa ed è condiviso da eminenti organi sanitari.

Infatti i dentisti pratici delle nuove provincie così detti « dentisti concessionati » furono ammessi dalla legge 23 giugno 1927, n. 1187, a sostenere un'esame, per essere autorizzati quantunque sprovvisti di laurea in medicina e chirurgia, all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria (articoli 1 e 2) senza alcun obbligo di vigilanza o di controllo del medico dentista. Anche i dentisti che esercitavano pubblicamente l'odontoiatria nella città di Fiume sono stati autorizzati a *continuare l'esercizio professionale in tutto il territorio italiano*. Uguale facoltà è stata accordata ai cittadini rimpatriati che abbiano regolarmente esercitato di fatto nel Paese estero di provenienza un'attività professionale per diciotto mesi almeno alla data del loro rimpatrio per il cui esercizio nel Paese estero non siano richiesti titoli professionali di studio (legge 25 giugno, n. 1066, e regolamento esecutivo 17 agosto 1941, n. 1269).

Gli odontotecnici ventottisti invece chiedono di essere ammessi solamente all'esercizio della protesi completa, come la esercitavano fino al 1928, anzi sotto il controllo e la vigilanza del medico odontoiatra; domandando quindi assai meno di quanto è stato concesso alle categorie di odontotecnici ora ricordate.

Questa loro aspirazione concorda col punto di vista dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità, il quale con lettera del 23 giugno 1950, n. 1.111.1.178, diretta alla Segreteria della Camera dei deputati, all'Ufficio studi e legislazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministro della pubblica istruzione e a quello del tesoro, allo scopo di conseguire la duplice esigenza di assicurare alla popolazione un'assistenza odontoiatrica quantitativamente e qualitativamente sufficiente e di garantire, anche dal lato professionale, l'assoluto rispetto della legge, ha riconosciuta la possibilità di concedere legislativamente, in via del tutto eccezionale e sotto l'osservanza di determinate condizioni, l'abilitazione « *a quei pochissimi dentisti non laureati la cui esperienza e preparazione scientifica debitamente accertata dessero garanzia di un'adeguata capacità professionale* ».

Le richieste degli odontotecnici ventottisti si inquadrano nella tendenza legislativa a concedere *la continuazione dell'abilitazione a coloro che già hanno esercitato un'attività professionale col contenuto col quale era stata esercitata*.

Essi si possono considerare i pionieri dell'odontotecnica italiana per averla esercitata tra il 1912 e il 1928 ed hanno dato prova della loro capacità professionale superando la prova e conseguendo il certificato di idoneità nel 1928.

L'abilitazione all'esercizio di assistenti odontotecnici ad essi attribuita per legge non fa che restituirli in una attività che hanno esercitata senza inconvenienti fino al 1927, interpreta rettamente *la norma dell'articolo 6, comma secondo*, della legge del 1927, che *assicura la continuazione dell'esercizio professionale* non espone a pericolo il pubblico, è esercitata sotto la direzione e la vigilanza del medico odontoiatra, e non viola la legge, ma fa dell'odontotecnico un capace e provetto collaboratore del medico dentista e non sminuisce perciò il valore della laurea.

È da aggiungere che si tratta di abilitazione concessa in via eccezionale ad un numero assai limitato di odontotecnici — circa 500 in tutta Italia — ormai inoltrati negli anni — i quali devono aver compiuto la maggiore età con due anni di esercizio professionale alla pubblicazione della legge del 1927, avvenuta il 1° agosto — e quindi destinata ad esaurirsi in un periodo di tempo relativamente breve.

La richiesta degli odontotecnici ventottisti è basata su fondati motivi giuridici e suffragata da evidenti ragioni morali ed umane ed è meritevole di accoglimento. La presente disposizione di legge mira a dare ad essi soddisfazione, stabilendo nel contempo i limiti dell'esercizio e le modalità esecutive semplici e pratiche.

L'articolo 1 dispone che gli odontotecnici, i quali abbiano esercitata la funzione di assistente odontotecnico presso un medico chirur-

go, specializzato o non in odontoiatria, abbiano conseguito il certificato di idoneità previsto dalla legge del 1927, sono autorizzati ad esercitare la attività di odontotecnico, sempre sotto il controllo del medico dentista.

L'articolo 2 dispone che l'autorizzazione alla continuazione dell'attività sia accordata, su domanda degli interessati, dal Consiglio dell'Ordine dei medici chirurghi della provincia e di residenza del richiedente, perchè per il limitato ambito territoriale nel quale esercita la sua giurisdizione è in grado di fare con rapidità gli accertamenti necessari, e prescrive l'iscrizione degli odontotecnici autorizzati in apposito albo, per rendere più agevole il controllo da parte dello stesso Consiglio dell'Ordine. I proponenti confidano che, trattandosi di una proposta limitata e che ha a suo fondamento evidenti ragioni di equità, non mancherà ad essa il suffragio dei colleghi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Coloro che, avendo nel periodo di tempo dal 1912 al 1928 esercitato le funzioni di assistente odontotecnico presso medico-chirurgo, specializzato o no in odontoiatria, hanno in conformità dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, conseguito un certificato di idoneità all'esercizio dell'arte odontotecnica nella sessione di esami dell'anno 1928-29, sono autorizzati a continuare l'esercizio delle funzioni di assistente sotto la vigilanza ed il controllo del medico odontoiatra.

Art. 2.

Per ottenere l'autorizzazione a continuare l'esercizio delle funzioni di assistente odontotecnico, gli aspiranti debbono farne domanda, corredandola del certificato di idoneità di cui all'articolo precedente, al Consiglio dell'Ordine dei medici e chirurghi di loro residenza il quale rilascia autorizzazione e li iscrive in apposito albo.